Università di Genova

ACCORDO IN MATERIA DI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023

— Visto l'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale delle stazioni appaltanti;

— Considerato che il comma 3 del medesimo art. 45 demanda alla contrattazione collettiva integrativa la definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate agli incentivi tecnici;

— Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:

l'art. 40, che disciplina la contrattazione collettiva integrativa;

l'art. 40-*bis*, in materia di controlli di compatibilità economico-finanziaria;

— Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, che:

individua la contrattazione integrativa quale sede per la disciplina di istituti economici demandati dalla legge;

demanda alla contrattazione decentrata la regolazione degli aspetti applicativi degli istituti accessori;

— Considerato che l'Università di Genova, in qualità di stazione appaltante, intende valorizzare le professionalità interne coinvolte nella programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto dei limiti normativi e finanziari;

— Ritenuto necessario disciplinare, mediante accordo integrativo, criteri oggettivi, trasparenti e verificabili per il riparto degli incentivi tecnici;

— Vista l'autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo da parte del Consiglio di Amministrazione in data 29.10.2026;

Le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 – Premesse e quadro normativo

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo è adottato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., nonché in conformità al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente.
2. Esso disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Ateneo nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

3. La disciplina si applica alle procedure la cui determinazione di avvio sia stata adottata a decorrere dal 1° luglio 2023, fermo restando quanto previsto dalla legge e dall'art. 16 della Disciplina di cui al successivo art. 5.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Sono incentivabili esclusivamente le funzioni tecniche elencate nell'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023.
2. Per servizi e forniture, l'incentivo è riconoscibile solo in presenza della nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).
3. L'incentivo si applica anche agli affidamenti diretti, assumendo quale base di calcolo l'importo affidato (IVA esclusa).
4. Ai sensi del DL 73/2025 convertito in L. 105/2025, gli incentivi possono essere riconosciuti anche al personale con qualifica dirigenziale per funzioni svolte dal 31 dicembre 2024.

Art. 3 – Costituzione del fondo

1. Per ciascuna procedura di affidamento è costituito un fondo in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara (o dell'importo affidato in caso di affidamento diretto).
2. Le risorse sono imputate agli stanziamenti previsti per la singola procedura.
3. Il fondo è ripartito nella misura:
    - dell'80% al personale che svolge funzioni tecniche;
    - del 20% per finalità di cui al comma 5 dell'art. 45 (innovazione, digitalizzazione, formazione).

Art. 4 – Criteri generali di riparto

1. La ripartizione avviene in relazione:
    - al ruolo effettivamente svolto;
    - al grado di responsabilità;
    - alla complessità dell'intervento;
    - alla durata dell'attività;
    - all'importo dell'appalto.
2. Non sono ammessi automatismi nella distribuzione delle quote.
3. La liquidazione avviene a conclusione delle singole fasi o al completamento dell'intervento.

Art. 5 – Ripartizione percentuale tra le funzioni

La quota destinata al personale è ripartita sulla base di quanto previsto nella "*DISCIPLINA PER ATTRIBUZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.*", predisposta dall'Area Negoziale di concerto con l'Area Tecnica, allegata sub A), nonché delle tabelle di cui all'allegato sub B), parimenti predisposte dall'Area Negoziale di concerto con l'Area Tecnica, che valgono a costituire parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 6 – Limiti individuali

1. L'incentivo complessivamente percepito da ciascun dipendente nell'anno di competenza non può superare il trattamento economico annuo lordo percepito.

Art. 7 – Procedure particolari

1. In caso di accordi quadro, l'incentivo è determinato con riferimento ai singoli contratti attuativi.
2. In caso di ricorso a centrali di committenza, l'incentivo è riconosciuto per le sole attività effettivamente svolte dal personale dell'Ateneo.
3. In caso di accordi tra amministrazioni, la ripartizione avviene secondo quanto previsto dagli atti convenzionali.

Art. 8 – Trasparenza e monitoraggio

È garantita la pubblicazione dei dati in conformità alla normativa sulla trasparenza.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente contratto si applica alle procedure avviate dal 1° luglio 2023.

Le parti si impegnano, decorso un anno dall'efficacia, a verificarne l'attuazione per eventuali revisioni.

Genova, data ultima firma digitale

MARCO NOVELLA
09.11.2026
11:49:33
UTC

Per l'Amministrazione

Delegato del Rettore Prof. Marco Novella

Direttore Generale Dott.ssa EmmaVarasio

Università di Genova
EMMA MARIA ERNESTA
VARASIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA
09.11.2026 14:05:17
GMT+01:00

Per la Parte Sindacale

RSU	**Componente**
	Fausta Antonia Ardito
	Teobaldo Boccadifuoco
	Stefano Boero
	Orlando Bologna
	Antonella Bonfà
	Roberto Bruzzone
	Alessandro Castellano
	Antonella Ferrando
	Cinzia Forgia
	Marina Perelli
	Nadia Risso
	Daniele Severini
	Carmen Spisa
	Matteo Stringa
	Andrea Traverso

FAUSTA ANTONIA ARDITO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA
05.11.2026 11:22:06
GMT+01:00

TEOBALDO
BOCCADIFUOCO
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA
04.11.2026
11:57:21
GMT+01:00

STEFANO BOERO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA
04.11.2026 14:05:41
GMT+01:00

ORLANDO BOLOGNA
Università degli Studi di Genova
04.11.2026 11:23:53 GMT+01:00

~~Antonia Bonfa'~~
Università degli Studi di Genova
05.11.2026 11:55:14 GMT+01:00

~~ROBERTO BRUZZONE~~
Università degli Studi di Genova
04.11.2026 13:00:18 GMT+01:00

ALESSANDRO CASTELLANO
Università degli Studi di Genova
04.11.2026 11:32:59 GMT+01:00

ANTONELLA FERRANDO
Università degli Studi di Genova
04.11.2026 11:40:29
GMT+02:00

CINZIA FORGIA
05.11.2026
09:28:55
UTC

MARINA PERELLI
05.11.2026 10:48:44
GMT+01:00

NADIA RISSO
Università degli Studi di Genova
09.11.2026 10:36:01 GMT+02:00

DANIELE SEVERINI
Università degli Studi di Genova
04.11.2026 15:18:25 GMT+01:00

CARMEN SPISA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA
05.11.2026 09:15:31
GMT+01:00

MATTEO STRINGA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA
04.11.2026 13:44:15 GMT+01:00

O.S.	**Rappresentante territoriale**
FLC CGIL	Stefano Boero
UIL SCUOLA RUA	Maria Paola Cammarata
CISL FSUR	Antonietta Guglielmucci
SNALS CONFSAL	Cinzia Forgia
Federazione GILDA UNAMS	Massimo Argenziano
ANIEF	Giorgio Pernigotti

STEFANO BOERO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA
04.11.2026 14:07:27
GMT+01:00

MARIA PAOLA
CAMMARATA
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA
09.11.2026 10:10:45
GMT+01:00

ANTONIETTA
GUGLIELMUCCI
Università degli
Studi di Genova
~~05.11.2026~~
10:25:18
GMT+02:00

CINZIA FORGIA
05.11.2026
09:29:43
UTC

MASSIMO
ARGENZIANO
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA
04.11.2026 12:07:13
GMT+01:00

GIORGIO
PERNIGOTTI
Università
degli Studi di
Genova
04.11.2026
11:04:30
GMT+01:00

all. A

Premessa normativa

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice).

Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, sono entrate in vigore il 1° aprile 2023 e hanno acquistato efficacia dal 1° luglio 2023.

In data 31 dicembre 2024, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305/2024, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 209 del 31.12.2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" (di seguito Decreto correttivo). Il provvedimento è entrato in vigore il 31 dicembre 2024,

L'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, così come modificato dal citato Decreto correttivo, disciplina gli incentivi per "funzioni tecniche" e prevede, al comma 2, che "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione*".

Il Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, c.d. Infrastrutture, convertito con Legge 18 luglio 2025 n. 105, è ulteriormente intervenuto sull'articolo 45 del Codice prevedendo la possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti. In particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 2, stabilisce che, in deroga al regime di onnicomprensività, l'incentivo del 2% per i dipendenti pubblici che si occupano di programmazione e progettazione degli appalti può essere riconosciuto anche ai dirigenti.

Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025, l'ANAC ha fornito indicazioni applicative riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dopo l'approvazione del Correttivo al Codice. In particolare, l'Autorità ha precisato che "*gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico*" e che "*le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all'Allegato I.10 al Codice*". L'allegato I.10 individua in modo tassativo le attività tecniche destinatarie dell'incentivo nella quota complessiva dell'80% delle risorse di cui al comma 2 del predetto art. 45 ed è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al medesimo art. 45, comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri

previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti.

I commi 1 e 2 dell'art. 45 del Codice, come detto, prevedono che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti a valere sugli stanziamenti, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. L'ANAC ha quindi osservato che, a differenza del previgente art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 - il quale faceva espresso riferimento, ai fini della determinazione dell'incentivo, all'importo dei lavori, servizi e forniture, "*posti a base di gara*" - l'art. 45 del Codice, fa ora riferimento all'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base "*delle procedure di affidamento*".

Pertanto, l'ANAC ha confermato dunque che con l'art. 45 del Codice - al fine di superare le incertezze interpretative che hanno caratterizzato il previgente assetto normativo di settore in ordine al riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche (anche) nel caso di affidamento diretto di un contratto pubblico - il legislatore ha voluto chiarire che ora l'istituto trova applicazione per tutte le procedure di affidamento, incluso quindi l'affidamento diretto.

Di conseguenza, è possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell'ente anche nel caso di affidamento diretto del contratto d'appalto, sempre che lo stesso sia strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, come specificate nell'allegato I.10.

La definizione dei criteri di riparto da parte delle stazioni appaltanti deve tener conto, oltre a quanto stabilito, dal citato art. 45, anche del "principio del risultato" di cui all'art. 1 del Codice, per il quale:

> 1. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*
> *2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «Codice» e ne assicura la piena veri4icabilità.*
> *3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*
> *4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del*

potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva».

In tal senso l'incentivo viene corrisposto subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal dipendente, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto. Inoltre, si evidenzia come la parte di incentivo non assegnata in relazione ad attività non effettuate, sia destinata ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dello stesso art. 45.

Così come confermato anche da un parere del MIT (parere n. 2393 del 26/02/2024) l'art. 45 del Codice non prevede più l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell'11.10.2023, "*rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..) Relativamente alla definizione dei criteri di riparto l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato*". Sul punto è chiara la relazione al Codice che, nel commentare l'art. 1, co. 4, lett. b), specifica che "*il risultato rappresenta anche il criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative*".

La Disciplina che segue, pertanto, contiene i criteri di riparto degli incentivi per l'Università di Genova.

DISCIPLINA PER ATTRIBUZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

1. Oggetto 5

2. Ambito di applicazione 6

3. Costituzione e destinazione del fondo 6

4. Destinatari e attività oggetto dell'incentivazione 8

5. Individuazione del personale destinatario dell'incentivazione 12

CAPO II – FONDO PER LAVORI

6. Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori 12

7. Determinazione della percentuale del fondo e ripartizione tra il personale 12

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

8. Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi 13

9. Determinazione della percentuale del fondo e ripartizione tra il personale 13

CAPO IV – PARTICOLARI FORME DI ACQUISTO

10. Accordo Quadro 14

11. Acquisti tramite convenzioni di centrali committenza 15

12. Accordi fra amministrazioni diverse 15

CAPO V – NORME COMUNI

13. Procedura per la liquidazione della quota del fondo 16

14. Riduzione degli incentivi in caso di ritardi imputabili al personale 18

15. Violazione degli obblighi di legge 19

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

16. Entrata in vigore e disciplina transitoria 19

ALLEGATI:

Tabella ripartizione percentuali per funzioni tecniche lavori

Tabella ripartizione percentuali per funzioni tecniche servizi e forniture e servizi di ingegneria e architettura

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

1. OGGETTO

1. Le previsioni che seguono disciplinano la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 45, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" - di seguito denominato Codice - e ss.mm.ii, per le funzioni tecniche svolte dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo per le attività espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse.

2. L'allegato. I.10 del suddetto Codice, rubricato "*Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure*", precisa che le funzioni incentivabili sono:

– Programmazione della spesa per investimenti;

– Responsabile unico del progetto;

- Collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)

– Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali;

– Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

– Redazione del progetto esecutivo;

– Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

– Verifica del progetto ai fini della sua validazione;

– Predisposizione dei documenti di gara;

– Direzione dei lavori;

– Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/I, Ispettore/i di cantiere);

– Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

– Direzione dell'esecuzione;

– Collaboratori del Direttore dell'esecuzione

– Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

– Collaudo tecnico-amministrativo;

– Regolare esecuzione

– Verifica di conformità;

– Collaudo statico (ove necessario)

– Coordinamento dei flussi informativi

3. Il D. Lgs. n. 209 del 31.12.2024 (di seguito, Decreto Correttivo), ha integrato l'elencazione

tassativa delle attività tecniche per le quali è prevista la corresponsione degli appositi incentivi per funzioni tecniche, includendo fra le attività tecniche incentivabili, a far data dal 1° gennaio 2025, anche il "*coordinamento dei flussi informativi*", e quindi comprendendo fra i soggetti destinatari il personale che svolge detti compiti. Questa funzione si riferisce, in particolare, alle attività di coordinamento dei flussi informativi all'interno di una singola commessa, espletata secondo la metodologia BIM.

4. Nel caso in cui l'Allegato I.10 di cui all'art. 45 del Codice venisse abrogato e sostituito, per l'individuazione delle attività tecniche soggette ad incentivazione si farà riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituirà.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente disciplina si applica alle procedure di lavori, servizi di architettura e ingegneria, forniture e servizi, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti, e alle concessioni. Le procedure relative ai lavori sono disciplinate dal Capo II mentre quelle per i servizi e le forniture sono disciplinate dal Capo III. In caso di contratti misti si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale del contratto coerentemente a quanto disposto dall'art. 14 del Codice.

3. COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, il fondo è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base della procedura di affidamento, secondo i criteri riportati ai successivi artt. 7 e 10. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto. Concorrono alla formazione dell'importo dell'affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2. Nel caso dell'affidamento diretto, non essendo previsto un importo a base della procedura di affidamento, dovrà farsi riferimento all'importo concretamente affidato (iva esclusa). Nel caso di concessioni dovrà farsi riferimento al valore stimato della concessione, così come disciplinato all'art. 179 del Codice.

3. Gli stanziamenti di cui al punto 1 del presente articolo sono previsti nel Bilancio di Ateneo e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

4. Le somme destinate al fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni affidamento.

5. L'importo del fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Le modifiche contrattuali in corso d'opera incrementano il fondo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente appalto principale, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. Il fondo è quindi incrementato per il valore delle nuove opere rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che

autorizza la variante.

Non concorrono ad alimentare il fondo quelle modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo. In caso di revisioni prezzi, in corso d'opera, previste dalle normative di settore, l'importo del fondo aumenterà proporzionalmente alla rideterminazione contrattuale conseguente.

In caso di rinnovo, di proroga, aumento o diminuzione del quinto e/o ripetizione di lavori e servizi analoghi, l'incentivo è riconosciuto al personale che svolge le funzioni tecniche afferenti a tali opzioni nella medesima percentuale prevista per il personale individuato per lo svolgimento della procedura originaria. In tali ipotesi, fatta salva la previsione nel quadro economico dell'affidamento, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori/minori somme rispetto a quelle originarie a base dell'affidamento.

6. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalla presente disciplina.

7. Ai fini della corresponsione dell'incentivo ogni Dirigente, sentito il RUP, accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente della propria struttura organizzativa coinvolto nella procedura di affidamento. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile percepito nell'anno di maturazione. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al punto 1. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto tale limite è aumentato del 15 per cento.

8. La quota pari all'80% del fondo è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare del compenso lordo per i dipendenti, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ateneo. L'IRAP è a carico dell'amministrazione quale soggetto passivo di imposta, e trova copertura alla voce "IVA ed eventuali altre imposte" all'interno del quadro economico (CdC Lombardia 103/2026/PAR). Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgonole funzioni tecniche indicate all'art. 1, punto 2, della presente Disciplina, nonché tra i loro collaboratori, individuati secondo le modalità riportate al successivo art. 5, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa e adottati nella presente Disciplina.

9. La restante quota del 20% del fondo, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementata delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al punto 7, secondo periodo, è destinata:

a. alla modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c. all'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

d. ad attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti anche nella realizzazione degli interventi;

e. alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

f. alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

10. L'intera quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo di Ateneo, in capo al Dirigente competente, che valuta le esigenze di cui al punto 9, e ne stabilisce l'allocazione sempre in aderenza alle tipologie di spesa finanziabili descritte al comma precedente.

4. DESTINATARI E ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INCENTIVAZIONE

1. Destinatario della presente disciplina di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 45 del Codice, così come modificato dal citato Decreto correttivo 209/2024, è il personale coinvolto nell'attività contrattuale, ad eccezione di soggetti incaricati tramite appalti di servizi (ad esempio per attività supporto al RUP). In tale personale possono rientrare anche eventuali soggetti di altre stazioni appaltanti/soggetti aggregatori coinvolti nelle attività incentivabili.

2. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, cd. Infrastrutture, convertito in Legge 18 luglio 2025 n. 105, anche i dirigenti sono inclusi tra il personale destinatario degli incentivi. In particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 2, stabilisce che l'incentivo è "corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.

3. La corresponsione degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale si applica alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche con riferimento a procedure di appalti già in corso a tale data e avviate prima dell'entrata in vigore del "Correttivo" al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 209/2024 (art. 2 comma 1 bis del DL 73/2025 convertito in Legge 105/2025).

L'attribuzione al medesimo Dirigente competente di una o più funzioni tecniche

incentivabili assume carattere residuale ed è ammessa qualora, a seguito di apposita verifica, non risultino disponibili dipendenti in possesso dei necessari requisiti e competenze, ovvero sussistano motivate esigenze organizzative connesse alla natura, complessità o urgenza dell'intervento.

Il provvedimento di conferimento dà espressamente conto delle ragioni dell'eventuale attribuzione della funzione al Dirigente.

4. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo, e quindi nel caso di questa Amministrazione, al collegio dei revisori dei conti le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001.

5. Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate nell'elenco di cui all'Allegato I.10 al Codice, elenco da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.

6. Al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire che l'attività di controllo delle attività incentivabili sia svolta da un soggetto terzo, sarà il Direttore generale a sottoscrivere il provvedimento di accertamento e attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte da personale dirigenziale, sentito il RUP, se soggetto diverso dal dirigente stesso, ai fini della liquidazione degli incentivi.

7. Il personale destinatario degli incentivi in esame è individuato secondo le modalità riportate al successivo art. 5 della presente Disciplina, sempre in relazione alle attività oggetto di incentivazione di cui all'art. 45 del Codice, di seguito elencate:

FASE – INDIVIDUAZIONE DEL RUP

1. Responsabile Unico di Progetto

a. La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità e alla tipologia dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo.
b. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
c. Il RUP, come Responsabile di Progetto, assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.
d. In caso di Lavori e servizi di architettura e ingegneria, il RUP è un tecnico individuato dal Dirigente competente; nel caso non sia presente tale figura, si applica quanto previsto dal

comma 3, art. 2 dell'All.I.2 del Codice. L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti di dimensioni ritenute congrue per il lavoro da realizzare.

e. In caso di forniture o servizi il RUP è individuato dal Dirigente sotto la cui competenza ricade il bene o servizio da acquisire. L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti e/o del servizio/bene oggetto di acquisizione.

2. Collaboratori del RUP e Responsabili del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione

a. I collaboratori e i responsabili di fase sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo, comprese le attività di supporto al RUP.

b. Ai collaboratori del RUP verrà riconosciuta una percentuale di incentivazione, individuata dal Responsabile della struttura su proposta del RUP, all'interno di quella spettante al RUP medesimo, come individuata nella presente Disciplina;

c. Ai responsabili di fase verrà riconosciuta una percentuale di incentivazione pari al 20% della percentuale prevista per il RUP per la fase di affidamento o esecuzione.

FASE – PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA

1. Programmazione Triennale dei Lavori

a. Il Referente del Programma che firma la Programmazione Triennale dei Lavori e relativo Elenco Annuale;

b. Personale che collabora alla redazione della Programmazione Triennale dei lavori;

2. Programmazione Triennale di Beni e Servizi

a. Il Referente del Programma che firma la Programmazione Triennale di Beni e Servizi;

b. Personale che collabora alla redazione della Programmazione Triennale di Beni e Servizi;

FASE – PROGETTAZIONE

LAVORI

1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

a. I membri della squadra di progetto che si occupano di definire i vari scenari e le alternative progettuali (ivi compresi la redazione del DOCFAP);

b. I progettisti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);

c. I collaboratori al PFTE.

2. Redazione del progetto esecutivo

a. I progettisti del Progetto Esecutivo (PE);
b. I collaboratori al PE.
3. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
a. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
4. Verifica del progetto ai fini della sua validazione
a. I componenti della squadra di verifica del progetto, propedeutica alla validazione da parte del RUP. Nell'ambito dei lavori, il personale designato alla verifica preventiva del progetto deve, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificare la conformità del progetto esecutivo rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica.

SERVIZI E FORNITURE

La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice.

FASE – PROCEDURA DI GARA

1. Attività di predisposizione e/o di controllo delle procedure di gara
a. Il Responsabile unico di progetto nella fase di affidamento e il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti pubblici è individuato sulla base del possesso di specifiche competenze in materia di appalti.
b. Il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara, nei limiti delle proprie competenze amministrative o tecniche, svolge a titolo esemplificativo le seguenti attività:
   i. predisposizione o supporto alla redazione del bando di gara e della lettera di invito, degli avvisi, del disciplinare e dei relativi allegati, del capitolato speciale d'appalto, del contratto e di ogni altro documento utile alla singola procedura;
   ii. verifica della correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione;
   iii. verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento;

FASE – ESECUZIONE

1. Attività di Direzione dei Lavori e di Direzione dell'Esecuzione
a. per la disciplina di dettaglio dei compiti e attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione si fa rinvio all'art. 114 del Codice.
b. Il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione su indicazione del RUP danno avvio all'esecuzione della prestazione fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie; provvedono al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali e alle

indicazioni offerte in sede di aggiudicazione; provvedono al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.

c. Qualora la complessità dell'intervento lo renda necessario, il Direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più Direttori operativi e da Ispettori di cantiere.

d. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali

L'allegato II.14 del Codice individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

f. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

2. Attività di collaudo, collaudo statico o regolare esecuzione o di verifica di conformità

a. Tutti i soggetti che svolgono attività di collaudo, collaudo statico o di regolare esecuzione o di verifica di conformità sono individuati nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico/amministrativo di elevata e specifica qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto che non si trovino in una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 116, comma 6, del Codice.

b. Tali attività sono tese a verificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

3. Attività degli addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento.

5. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DESTINATARIO DELL'INCENTIVAZIONE

1. Il Dirigente competente individua con apposito provvedimento i soggetti destinatari dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti coinvolti, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Ciascun dipendente così indicato assume la responsabilità diretta e personale delle attività assegnate.

Nell'individuazione dei soggetti cui affidare le funzioni tecniche incentivabili, il Dirigente competente, ferma restando la propria responsabilità nell'organizzazione delle attività, procede preventivamente a verificare la disponibilità di professionalità adeguate all'interno della struttura, tenendo conto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, delle competenze ed esperienze professionali possedute, dei carichi di lavoro, nonché dei principi di rotazione, pari opportunità e tendenziale coinvolgimento del personale.

Le funzioni tecniche sono affidate in via prioritaria al personale in possesso di adeguata professionalità e dei requisiti prescritti.
Ove nella struttura non siano presenti professionalità adeguate, è verificata, compatibilmente con l'assetto organizzativo dell'Ateneo, la possibilità di coinvolgere personale appartenente ad altre strutture, previo accordo con il relativo responsabile.

2. Il personale individuato ai fini dello svolgimento degli incarichi incentivati, che versi in condizioni di conflitto di interesse, è tenuto a darne comunicazione al Dirigente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del Codice, e ad astenersi dalle attività allo stesso attribuite nell'atto di nomina. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.

3. Il Dirigente competente vigila sull'andamento annuale delle assegnazioni degli incarichi, al fine di garantire l'equità dell'incentivazione tra il personale individuato per svolgere le attività e di assicurare la congruità con il complessivo sistema premiale di Ateneo, tenuto conto del quadro complessivo della programmazione delle gare di Ateneo.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

6. PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER I LAVORI

1. L'incentivazione si applica a qualsiasi intervento edilizio a prescindere dalla definizione dello stesso ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".

7. DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL FONDO E RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE

1. L'importo effettivo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2% all'importo posto a base della procedura di affidamento.

2. Nei casi di affidamenti di LAVORI di importo superiore a € 1.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,8% (per la parte eccedente la soglia), mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% (per la parte eccedente la soglia). Il calcolo dell'incentivo viene quindi fatto per scaglioni nel seguente modo:

IMPORTO A BASE DI GARA (G)	INCENTIVO (I)
0,00 < G ≤ 1.000.000,00	I = G x 0,02
1.000.000,01 ≤ G ≤ 5.000.000,00	I = 20.000,00 + (G - 1.000.000) x 0,018
G ≥ 5.000.000,01	I = 92.000,00 + (G - 5.000.000) x 0,015

Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 punti 9 e 10 della presente

Disciplina.

3. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base della ripartizione degli incentivi indicata nella tabella A allegata alla presente Disciplina.

4. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

8. PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER FORNITURE E SERVIZI E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

1. Contribuiscono all'accantonamento del fondo solo le risorse derivanti da procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali è stato nominato, su proposta del RUP, un Direttore dell'Esecuzione nei casi previsti dal citato Allegato II.14 del Codice, come specificato nel precedente art. 4.

9. DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL FONDO E RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE

1. L'importo effettivo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2% all'importo posto a base della procedura di affidamento.

2. Nei casi di affidamenti di FORNITURE di importo superiore a € 500.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% (per la parte eccedente l'importo di € 500.000,00 e fino a € 5.000.000,00), mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,00% (per la parte eccedente 5.000.000) . Il calcolo dell'incentivo viene quindi fatto per scaglioni nel seguente modo:

IMPORTO A BASE DI GARA (G)	INCENTIVO (I)
0,00 < G ≤ 500.000,00	I = G x 0,02
500.000,01 ≤ G ≤ 5.000.000,00	I = 10.000,00 + (G – 500.000) x 0,015
G ≥ 5.000.000,01	I = 77.500 + (G - 5.000.000) x 0,010

3. Nei casi di affidamenti di SERVIZI E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA di importo superiore a € 1.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,8% (per la parte eccedente l'importo di € 1.000.000 e fino a € 5.000.000,00), mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% (per la parte eccedente 5.000.000). Il calcolo dell'incentivo viene quindi fatto per scaglioni nel seguente modo:

IMPORTO A BASE DI GARA	INCENTIVO (I)
0,00 < G ≤ 1.000.000,00	I = G x 0,02
1.000.000,01 ≤ G ≤ 5.000.000,00	I = 20.000,00 + (G - 1.000.000) x 0,018
G ≥ 5.000.000,01	I = 92.000,00 + (G - 5.000.000) x 0,015

4. Nel caso di FORNITURE, SERVIZI, SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, SERVIZI e FORNITURE CONSIP e il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base della ripartizione degli incentivi indicata nella tabella A allegata alla presente Disciplina.

5. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 punti 9 e 10 della presente Disciplina.

6. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori - che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio - che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP.

7. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.

CAPO IV – PARTICOLARI FORME DI ACQUISTO

10. ACCORDO QUADRO

1. In caso di accordo quadro, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, indicate nell'Allegato I.10 del Codice, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto attuativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo, ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. Tale criterio trova fondamento nel principio di effettività della prestazione e della spesa: l'incentivo si lega all'affidamento concreto, non alla potenzialità teorica dell'accordo.

2. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto attuativo, sulla base "dell'importo totale di affidamento al netto di iva così come riportato nel contratto attuativo già al netto del ribasso offerto". Ciò in considerazione di quanto disposto dal citato art. 45 del Codice, che stabilisce che l'incentivo è legato alle attività effettivamente svolte, entro i limiti del quadro economico dell'intervento e previa rendicontazione.

3. Nelle ipotesi in cui il RUP dei singoli contratti attuativi sia soggetto diverso dal RUP dell'accordo quadro, anche laddove l'esecuzione dei contratti attuativi sia imputata ad altra amministrazione, la quota di incentivo spettante al RUP è così suddivisa:

a) al RUP dell'Accordo quadro spetta l'incentivo per la fase di affidamento;

b) al RUP del contratto attuativo spetta l'incentivo in fase di progettazione ed esecuzione. La medesima proporzione si applica di conseguenza per determinare le percentuali dei rispettivi collaboratori.

11. ACQUISTI TRAMITE CONVENZIONI DI CENTRALI COMMITTENZA

1. L'acquisto tramite Centrali di Committenza, quali ad esempio CONSIP, possono essere oggetto di incentivazione qualora il Dirigente competente ne ravvisi condizioni di complessità e responsabilità tali da giustificarne l'incentivazione. La complessità è, ad esempio, determinata dalla necessità di procedere con una progettazione e pianificazione delle attività in maniera propedeutica alla formalizzazione dell'ordine e non si tratti quindi di un acquisto standardizzato.

2. Per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, indicate nell'Allegato I.10 del Codice, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto/ordine di adesione, al netto di IVA, sulla base della ripartizione degli incentivi indicata nella tabella A allegata alla presente Disciplina.

3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 45 del Codice, nel caso in cui ci si avvalga di una centrale di committenza, è possibile destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice o parte di esse, per l'incentivazione delle attività tecniche indicate nel citato allegato I.10 del Codice, ai dipendenti della centrale di committenza stessa, in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25% dell'incentivo, da calcolare sull'importo di cui al comma 2 dell'art. 45.

4. È esclusa la corresponsione di quota parte dell'incentivo al personale della centrale di committenza, nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avvenga previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo.

12. ACCORDI FRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE

1. La realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio può altresì essere condotta tramite un Accordo fra diverse Amministrazioni e la relativa costituzione e ripartizione del Fondo è quindi appositamente regolamentata.

2. Nei casi in cui l'Accordo sia disciplinato da una apposita convenzione fra le Amministrazioni interessate, si prenderà come riferimento la Disciplina per l'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche del Soggetto Attuatore dell'opera.

3. In questa tipologia di Accordo dovrà necessariamente essere riportato:

a. la descrizione dell'opera da realizzare;

b. il quadro economico dell'opera;

c. le motivazioni alla base dell'Accordo;

d. i ruoli e le fasi affidate alle singole Amministrazioni nel procedimento;

e. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

4. L'individuazione delle figure di questa Amministrazione per ricoprire i ruoli e le fasi indicate nell'Accordo, viene fatta in considerazione di quanto stabilito nei precedenti articoli della presente Disciplina.

5. Gli incentivi spettanti al personale delle altre Amministrazioni vengono determinati in base alla Disciplina del soggetto committente e il relativo importo (al lordo di tutti gli oneri anche a carico Ente)è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del personale coinvolto, e successivamente liquidato dalla propria Amministrazione nei tempi e nei modi consentiti dall'organizzazione della stessa.

6. Le incentivazioni erogate da tutte le Amministrazioni sono da considerare ai fini della verifica del superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

CAPO V – NORME COMUNI

13. PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO

1. La quantificazione dell'incentivo è effettuata dal RUP per il singolo lavoro, servizio e fornitura, e servizio di architettura e ingegneria, in coerenza con quanto approvato nella fase di assegnazione delle attività; in particolare il RUP predispone un prospetto di liquidazione contenente informazioni sul calcolo dell'incentivo e lo trasmette al dirigente responsabile che predispone un'attestazione delle attività svolte dal personale incaricato, ai fini della verifica dei presupposti per la liquidazione degli incentivi.

2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale; tale limite è aumentato del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice.

3. Il Dirigente responsabile, dopo aver verificato quanto proposto dal RUP, adotta annualmente l'atto di liquidazione degli incentivi spettanti al personale, che riporta la medesima tipologia di informazioni contenuta nell'atto di assegnazione delle attività di cui all'art. 5 della presente Disciplina e dà mandato al competente ufficio dell'Area risorse e bilancio di procedere al pagamento degli incentivi.

Con il medesimo atto, devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze sulla base del successivo art. 14.

I provvedimenti dirigenziali o direttoriali di liquidazione degli incentivi tecnici, pur in difetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33 del 2013, dovranno venire pubblicati nei dati rilevanti, in ossequio ai pareri resi dal Garante Privacy, al fine di garantire un grado di trasparenza elevato sull'utilizzo delle risorse pubblico e quale elemento di valore pubblico che l'ateneo persegue.

4. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, è riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

5. La liquidazione degli incentivi avviene secondo la seguente tempistica:

a) Le competenze maturate dal personale incaricato dell'attività di programmazione, progettazione e affidamento sono liquidate a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture;

b) Le competenze maturate dal personale impegnato nell'esecuzione del contratto saranno liquidate secondo i SAL maturati (ove possibile) entro i primi mesi dell'anno successivo alla maturazione dell'incentivo ovvero a seguito dell'approvazione della verifica di regolare esecuzione finale o, laddove prevista, della verifica di conformità o collaudo.

6. In caso di contratti aventi durata pluriennale si procede con liquidazione annuale sulla base delle attività accertate e svolte nell'anno di riferimento.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento, al fine di verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi tale limite.

Art. 14 – RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI IN CASO DI RITARDI IMPUTABILI AL PERSONALE

1. In applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice e di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, gli incentivi alle funzioni tecniche sono ridotti qualora si verifichino ritardi imputabili al personale incaricato nello svolgimento delle attività tecniche di cui all'Allegato I.10.

2. La riduzione è applicata quando il Dirigente competente, sentito il RUP, accerti uno scostamento ingiustificato dei termini programmati per lo svolgimento delle attività, nonché eventuali inefficienze organizzative o omissioni che abbiano inciso sui tempi della procedura o dell'esecuzione del contratto.

3. Le percentuali di riduzione dell'incentivo, da applicarsi alla quota spettante per la singola attività, sono così determinate:

a) 20%, qualora si verifichino ritardi dei tempi di conclusione della procedura e/o di esecuzione dei lavori o dei contratti di servizi e forniture e/o aumenti dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività, superiori al 50%;

b) 40% qualora si verifichino ritardi dei tempi di conclusione della procedura e/o di esecuzione dei lavori o dei contratti di servizi e forniture e/o aumenti dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività, superiori al 70%.

4. Le riduzioni di cui al comma 3 si applicano a tutte le procedure di lavori, servizi e forniture, in coerenza con il quadro programmatorio e con le tempistiche approvate negli atti istruttori e negli incarichi assegnati ai sensi dell'art. 5.

5. Le riduzioni non trovano applicazione nei casi in cui il ritardo sia determinato da cause di forza maggiore; richieste o modifiche disposte dalla Stazione Appaltante; comportamenti dell'operatore economico non imputabili al personale incaricato; eventi non prevedibili o non controllabili dal personale coinvolto.

6. L'applicazione delle riduzioni è motivata nel provvedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 13, comma 3, indicando le circostanze che hanno determinato il ritardo e la misura percentuale applicata.

7. Le somme derivanti dalle riduzioni confluiscono nella quota del 20% del fondo destinata alle finalità di cui all'art. 3, comma 9.

15. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

1. Il personale destinatario dell'incentivo che violi gli obblighi previsti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

16. ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. La presente Disciplina è emanata con Decreto del Direttore Generale ed è pubblicata nell'Albo web dell'Ateneo nonché sul relativo sito istituzionale. E' applicabile dal giorno stesso della sua pubblicazione sul sito di Ateneo alle procedure la cui determinazione di avvio sia stata adottata a partire dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del Codice, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante il singolo lavoro, servizio e

fornitura. Per le procedure avviate prima del 1° luglio 2023, per le attività già concluse a tale data, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti. Nel caso di gare di lavori, se l'incarico di progettazione è stato formalizzato entro il 30/06/2023, per quanto attiene ai contenuti ed ai livelli della progettazione continua ad applicarsi il Codice dei contratti pubblici previgente (cfr. D. Lgs. n. 50/2016) e quanto già progettato può mantenersi fermo; mentre per la gara di lavori bandita dopo il 01/07/2023 troverà applicazione il Codice vigente, ivi incluso l'obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l'espletamento della gara (capitolato speciale d'appalto e schema di contratto).

2. Per il personale dirigenziale, come già indicato all'art. 4 punto 3, la corresponsione degli incentivi è applicabile alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche con riferimento a procedure di appalti già in corso a tale data e avviate prima dell'entrata in vigore del Decreto correttivo di cui al D.lgs. 209/2024.

3. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione della presente Disciplina, sarà quindi possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nella stessa, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

4. Dal 1° luglio 2023, il D.Lgs. 50/2016 continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso e alle procedure per le quali sono già stati avviati bandi o avvisi prima di quella data; in particolare, al fine di individuare i procedimenti in corso, si rimanda al comma 2 del sopra citato art. 226 del Codice.

5. Per tutto quanto non previsto o specificato nella presente Disciplina si fa rinvio al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

PERCENTUALI DEGLI INCENTIVI	***LAVORI***					
FUNZIONE AFFIDATA	**Fase programmazione spesa per investimenti**	**Fase di progettazione**	**Fase affidamento**	**Fase esecuzione**	**RUP e collaboratori del RUP**	**Totali x attività**
programmazione della spesa per investimenti;	2,00%					*2,00%*
collaborazione all'attività amministrativa del responsabile della programmazione;	2,00%					*2,00%*
* Responsabile unico del progetto		4,00%	5,00%	10,00%	19,00%	*19,00%*
collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione **tecnico** dell'intervento)		2,00%		4,00%	6,00%	*6,00%*
collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione **amministrativa** dell'intervento)		1,00%		6,00%	7,00%	*7,00%*
** redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali DOCFAP;		1,00%				*1,00%*
*** coordinamento dei flussi informativi		1,00%	1,00%	1,00%		*3,00%*
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica PFTE		7,00%				*7,00%*
redazione del progetto esecutivo PE		5,00%				*5,00%*
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione CSP		3,00%				*3,00%*
Verifica del progetto ai fini della sua validazione		3,00%				*3,00%*
Predisposizione dei documenti di gara			10,00%			*10,00%*
Direzione Lavori e Ufficio di direzione lavori (direttore/i operativo/i ispettore/i di cantiere) (vedi tabella)******				22,00%		*22,00%*
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione CSE *(da aggiungere a Ufficio DL se in possesso dei requisiti)*				5,00%		*5,00%*
**** Collaudo o regolare esecuzione				3,00%		*3,00%*
***** Collaudo statico				2,00%		*2,00%*
totali	**4,00%**	**27,00%**	**16,00%**	**53,00%**	**32,00%**	*100,00%*
						100,00%

** in AQ: al rup spetta l'incentivo per la fase di affidamento; al rup del contratto attuativo spetta l'incentivo sulla fase di progettazione ed esecuzione*
** in caso di lavori sotto soglia la percentuale è assegnata al PFTE
** in caso di lavori che non necessitino di coordinatori dei flussi infromativi la precentuale è ripartita fra il RUP e collaboratori tecnici
*** qualora i responsabili del sub-procedimento non fossero individuati, la percentuale di spettanza è attribuita al DL.
**** in caso di certificato di regolare esecuzione la percentuale è assegnata al DL; qualora il collaudatore non effettui anche il collaudo delle strutture al Collaudatore delle Strutture verrà riconosciuta la q.ta di incentivi del 5% della DL ma calcolata rispetto ai soli importi dei lavori struturali: ovviamente alla DL verrà riconosciuta la q.ta della rimanente parte dei lavori

***** in assenza di collaudo statico la % è attribuita all'ufficio DL
****** qualora la DL non svolga anche la DL delle strutture al Direttore Operativo Strutture verrà riconosciuta la q.ta di incentivi del 10% della DL ma calcolata rispetto ai soli importi dei lavori struturali: ovviamente alla DL verrà riconosciuta la q.ta della rimanente parte dei lavori.

UFFICIO DIREZIONE LAVORI	22,00%
di cui	
direttore lavori	15,00%
direttore operativo	5,00%
ispettore di cantiere	2,00%

PERCENTUALI DEGLI INCENTIVI

FORNITURE

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione spesa per investimenti	Progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totali x attività
Responsabile della programmazione	3,00%				*3,00%*
Personale che collabora alla redazione del programma	2,00%				*2,00%*
Progettazione della fornitura		9,00%			*9,00%*
Responsabile unico di progetto		5,00%	16,00%	9,00%	*30,00%*
Direttore dell'esecuzione per contratti di forniture				20,00%	*20,00%*
Collaboratori del direttore dell'esecuzione				5,00%	*5,00%*
Verificatore di conformità				5,00%	*5,00%*
Predisposizione dei documenti di gara			10,00%		*10,00%*
Collaboratori all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione **tecnica** dell'intervento)		2,00%	4,00%	3,00%	*9,00%*
Collaboratori all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione **amministrativa** dell'intervento)		2,00%	2,00%	3,00%	*7,00%*
	5,00%	**18,00%**	**32,00%**	**45,00%**	***100,00%***

PERCENTUALI DEGLI INCENTIVI	SERVIZI				
TOTALI INDICATI DALLA DISCIPLINA INCENTIVI					
FUNZIONE AFFIDATA	**Fase programmazione spesa per investimenti**	**progettazione**	**Fase affidamento**	**Fase esecuzione**	**Totali x attività**
Responsabile della programmazione	3,00%				*3,00%*
Personale che collabora alla redazione del programma	2,00%				*2,00%*
Progettazione del servizio		6,00%			*6,00%*
Responsabile unico di progetto		5,00%	9,00%	15,00%	*29,00%*
Direttore dell'esecuzione per contratti di servizi				25,00%	*25,00%*
Collaboratori del direttore dell'esecuzione				5,00%	*5,00%*
Verificatore di conformità				5,00%	*5,00%*
Predisposizione dei documenti di gara			10,00%		*10,00%*
Collaboratori all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione **tecnica** dell'intervento)		2,00%	2,00%	3,00%	*7,00%*
Collaboratori all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione **amministrativa** dell'intervento)		2,00%	2,00%	4,00%	*8,00%*

PERCENTUALI DEGLI INCENTIVI	ACQUISTI TRAMITE CONVENZIONI DI CENTRALI COMMITTENZA				
SERVIZI E FORNITURE					
FUNZIONE AFFIDATA	**Fase programmazione spesa per investimenti**	**Progettazione***	**Fase affidamento***	**Fase esecuzione**	**Totali x attività**
Responsabile della programmazione	3,00%				*3,00%*
Personale che collabora alla redazione del programma	2,00%				*2,00%*
Progettazione del servizio		1,00%			*1,00%*
Responsabile unico di progetto			1,00%	22,00%	*23,00%*
Direttore dell'esecuzione **				31,00%	*31,00%*
Collaboratori del direttore dell'esecuzione				14,00%	*14,00%*
Verificatore di conformità				10,00%	*10,00%*
Predisposizione dei documenti di gara					*0,00%*
Collaboratori all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione **tecnica** dell'intervento)				6,00%	*6,00%*
Collaboratori all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione **amministrativa** dell'intervento)				10,00%	*10,00%*
	5,00%	1,00%	1,00%	93,00%	*100,00%*

PERCENTUALI DEGLI INCENTIVI ***SERV. ARCH E ING***

Applicabili in caso di nomina di un DEC ovvvero poer servizi aventi importo > 500.000 e per interventi ritenuti di particolare complessità indipendentemente dall'importo così come disciplinati all'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , ***fra questi i servizi di architettura e ingegneria in ambito BIM***

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione spesa per investimenti	Fase di progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	RUP e collaboratori	Totali x attività
Responsabile della programmazione spesa per investimenti	3,00%					*3,00%*
collaborazione all'attività amministrativa del responsabile della programmazione	2,00%					*2,00%*
Predisposizione dei documenti di gara	-	-	10,00%	-		*10,00%*
Responsabile unico di progetto	-	10,00%	5,00%	10,00%	25,00%	*25,00%*
Collaboratori all'attività del responsabile del procedimento (responsabili e addetti alla gestione tecnica dell'intervento)	-	2,00%		8,00%	10,00%	*10,00%*
Collaboratori all'attività del responsabile del procedimento (responsabili e addetti alla gestione amministrativa dell'intervento)		3,00%	1,00%	7,00%	11,00%	*11,00%*
Direttore dell'esecuzione per contratti di servizi				25,00%		*25,00%*
*coordinamento dei flussi informativi		2,00%	2,00%	5,00%		*9,00%*
**verifica di conformità				5,00%		*5,00%*
	5,00%	17,00%	18,00%	60,00%	46,00%	*100,00%*
						100,00%

* in caso di servizi che non necessitano di coordinatori dei flussi informativi la percentuale è assegnata al RUP
** in caso di servizi che non necessitano di verifica di conformità la quota va al DEC